

N. 289/2013 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO**

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Silvia Casarino pronuncia la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa iscritta al n. 289/13 R.G. Lav., promossa da:

VICARI Fabio, residente in Cuneo, Via della Grangia n. 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierdoardo Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 48

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis 1° co. c.p.c., dal funzionario Dott.ssa Elisabetta Selleri e dalla sig.ra Denise Terreno dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, legalmente domiciliate presso il proprio ufficio in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40

CONVENUTO

ROVERA
FIORELLO
GIORDANO
TRIPODI
BIOLATTI
BARBUTO
MORFINO

DANIELE
VENERA
AMBRA
FORTUNATA
MARIA GRAZIA
ANNA MARIA
TIZIANA



GENTILE
MESIANO
GRACI
BERTINO
BONGIOVANNI
VIALE
BELARDO
CRAVERO
MARENGO
TESTA
MUSSO
VELLA
VOENA
GRANATA
PORRO
MORRA
CAPONNETTO
DANIELE
VAIO
BONGIOVANNI
MIGLIETTI
PAVARINO
ARICO'
GRECO
BODINO
PISTORIO
D'AMICO
TUMBARELLO
VIRZI'
GAGLIARDI
GRASSO
GAVUZZI
MESSINA
TROCELLO
TOMASELLI
MAISANO
SIMONETTA
SCANAVINO
BERA
GIRIBALDI
GRAMAGLIA
AMBROGIO
RACCA

LUCIA
MARIA MONTAGNA
MONICA
ANNA MARIA
VALENTINA
SILVIA
PAOLA
MANUELA
SIMONETTA
EMANUELA
SILVIA DOROTEA
SARA
MARIA
CARMELITA LISA
ELISABETTA
CARLA
SEBASTIANA
GIULIANA
CINZIA
ELENA
FLAVIA
VITTORIA CATERINA
ALIDA
MARIA CRISTINA
NIVRUTI
GIUSY
ASSUNTA
MELANIA
NUNZIATINA
ROCCHINA
SARA
SERENA
MARIA CONCETTA
VALERIA
IDA DANIELA
FRANCESCA
CRISTINA
ELENA
STEFANIA
PAOLA
EMANUELA
BARBARA
MONICA



BORRETTA
AGUZZI
VARLESE
GALLIANO
FRASSICA
ISOARDI
BOTTO
NICOLOSI
BONANNO
GIORDANO
CHIAPPA
LEOCATA
PULVINO
PEIRANO
MAGNOLO
LO VECCHIO
CANDELA
CAPIZZI
MONTEFORTE
PAPPALARDO
MESSINA
LONATO
RUBINO
CAMMALLERI
FIORITO
ROSSI
LETO
BONETTO
CERATO
MARTINI
BERTOLINO
CORNERO
GALLIANO
TOMATIS
CIVALLERI
FERRARESI
PURPURA
BONANNO
CILIO
MELI
GASTALDI
PISANO
TARSIA

MARISA
SARA
LUCIA
BARBARA
MARIA
ANNA
ELENA
NUNZIATA
GIOVANNA
SANDRA
MARIA GRAZIA
CONCETTA
FRANCESCA GIUSY
MONICA ANTONELLA
ELGA
GABRIELLA
FRANCESCA
NUNZIA
CARMELA
AGATA
ANGELA
GIUSEPPINA
MASSIMO
ROSARIA GIUSEPPINA
VIVIANA
FEDERICA
GIUSEPPE
SOPHIE
MAURA
ENRICA
MARTA
ILARIA
SARA
LAURA
MASSIMO
MARIA CHIARA
PROVVIDENZA
ANTONELLA
NADIA
ANTONIA
LAURA
ROBERTA
MARIA GRAZIA



CAPPELLO
MARINO
BOENZLI
CONTORNO
LANZA
BORRA
PASCALE
BERTOLUSSO
TUNNO
VIANSONE
CENTORRINO
DI BELLA
BOFFA
SAMPO'
FRUTTERO
PEIRANO
MONORCHIO
DIANO
ASCHERO
LAURO
BRONDINO
OPERTI
VIOLA
MANA
INGARAMO
COSTAMAGNA
BRUNA
BENEDETTO
NALLINO
AIMAR
FERRERO
GALLIANO
KRUJA
MANDRILE
BIGATTO
FALLICA
D'ORIENTE
FUMERO
SUGLIANO
BONARDO
ROSSI
CALABRESE
BELLINO

ROSARIO
LAURA
GABRIELLA
ORNELLA
DARIO ANDREA
BARBARA
GIOVANNA
CRISTINA
FRANCESCA
FRANCESCA
CATERINA
MARIA AUSILIA
RENATA
FEDERICA
AMBRA
SARA
ALESSIA
CONSOLATA
SILVANA
CATERINA
ELENA
SILVIA
MANUELA
FRANCESCA
SIMONA
SONIA
ELENA
IRENE
LAURA
MARCO
EUGENIA
MANUELA MARIA
VALBONA
SARA
BENIAMINO
VINCENZA
MARIA BEATRICE
ENRICA
MICHELA
DENISE
SANDRA
LOREDANA
ELENA



ROSANIA
ROGGERO
CHIAPELLO
PANERO
OLIVERO
SIMONDI
SCALVINI
GARAVANO
SOLAVAGGIONE
CATANZARITI
GIRAUDO
MANASSERO
CONTRATTO
GREGORIO
IBERTI
PICCA
GULLINO
MENARDI
ABELLO
COSTAMAGNA
NOVARA
SAPINO
GIORDANINO
DESTEFANIS
RACCA
BOTTO
SCHELLINO
BONGIOVANNI
DHO
AVATANEO
PIACENZA
BARILLA'
PEZZUTO
VIGLIETTI
ALBARELLO
MARCHETTO
MARTINI
CHIRIACO'
FRANCONE
TOLOSANO
NOTARNICOLA
FORNERIS
CLEMENTE

ERIKA
MARIA LUISA
SILVIA
ANNA
MANUELA
ERIKA
VALENTINA
ERIKA
ELISA
VALERIA
ANNA LISA
STEFANIA
VALENTINA
ELISA
IVANA
ELISABETTA
SERENA
FRANCESCA
VALENTINA
MARIA TERESA
ROBERTA
ELENA
MARTA
LIDIA
GISELLA
ELENA
MARTA
BARBARA
STEFANIA
MANUELA
MARA
LAURA
ALESSANDRA
SANDRA
MIRIAM
AURORA
ELENA
ANTONELLA VINCENZA
SABRINA
SILVIA PAOLA
IVANA
SILVIA
FRANCESCA



SURIANO
SORANNA
PINNIZZOTTO
RIZZO
MARCHESE
MAGNALDI
MERLO
GIACHINO
TRABUCCO
LUCHINO
CATAPANO
BAGNIS
PISAPIA
DI LIDDO
GAUDIO
LA ROSA
VIOLA
MICCA
TRAVERSA
BRIGNONE
GIORDANO
LINGUA
DUTTO
BROCARDO
DEMARIA
BRUNETTO
BALOCCO
SPAGNA
MACAGNO
FERRUA
MAGNALDI
DONFRANCESCO
PELLEGRINO
COSTANTINO
BARACCO
BERTAINA
ALIVESI
BLENGINO
BERGESE
RIZZO
TARICCO
PEROSINO
TORTA

AURELIA
CATERINA
ERICA
FRANCESCA
SEBASTIANA
STEFANIA
SAMUELA
SILVIA
SILVIA
DAVIDE
MARIA
CECILIA
LAURA MARIA
ELENA
BARBARA
DEBORA
VALENTINA
SIMONA
CRISTINA
PAOLA
ALESSIA
GIORGIA
ELENA
GIULIA TERESA
ELISABETTA
CRISTINA
SERENA
STEFANIA
CHIARA
LAURA
MICHELA
MATILDE
GIORGIA
ANNA
PAOLA
VALENTINA
MICHELA
ELISA
ILARIA
VERONICA
ROBERTA
GIULIA
MANUELA



ESPOSITO
NAPOLI
MOTTOLA
VIGGIANO
VILLELLA
BENEVELLO
BERNARDI
PECOLLO
BRUNETTI
PROGLIO
FADDA
FRACCHIA
DUTTO
MANASSERO
GATTO
CIRAVEGNA
FLORIO
VASSALLO
RINAUDO
SORIA
RAVERA
BORRETTA
COSIO
COSTA
GIORDANA
VAIRA
MARTINI
QUAGLIA
BRUNO
BONO
PAROLA
PASQUERO
OLIVERO
PELUSO
CRAVERO
CAVALLERO
AMBROGIO
PERETTI
GAIERO
SABRE
GHIRARDI
MOISO
GRECO

FRANCESCO
CARMELINA
MARIA CONCETTA
CLAUDIA
STEFANIA
ARIANNA
ELISA
MADDALENA
VALENTINA
LORENA
ELENA
SERENA
ANNA MARIA
SIMONA
ANTONIO
ALESSANDRA
GIULIA
ANTONINO
LUISA
GIULIA
NADIA
MARTINA
ILARIA
ELISA
GIADA
CHIARA
IRENE
CRISTINA
GIULIA PAOLA
FULVIA
FEDERICA
ALINE
ERIKA
SARA
ROBERTA
ELISA
FEDERICA
MARIKA
ERIKA
ALESSIA
MARIA
ELISA
SANTA



VEZZA
PESCE
BRERO
GENTILE
FEDELE
CALCAGNO
BELLETRUTTI
METALLO
OCCHIPINTI
BERGESIO
CIARDO
FINO
COLELLA
RUGGERI
REVELLI
LO FARO
BERGALLA
SALVIA
BALOCCO
VIBERTI
BONARDO
GOITRE
MARRALI
CAVALLARO
MIRABILE
BRILLANTE
MILANO
GRASSO
MACARIO
MARROCCO
MARULLO
SERGI
CONTI
ASERO
PULVIRENTI
MERALDI
CAVALLARO
GENNA
PALERMO
FERRERO
SANTI
PUGLISI
TULLIO

LUCIA
FRANCO
CATERINA
ALICE
ORNELLA
TERESA LUCILLA
FULVIA
ROMINA
EGIDIA
MARIA GABRIELLA
MARIA ANTONIETTA
FEDERICA
MARIA ADDOLORATA
IVANA
MARILENA
LETIZIA
PAOLO
LIDIA
ANNARITA
MARINA
PAOLA
ERIKA
MARIA
LUCIANO ALFIO
ANTONINA CATENA
PATRIZIA
FRANCESCA
AGATA CAMILLA
MANUELA
MARIA
MARIA GIOVANNA
FLORA
ELIANA
MARIA RITA
GIUSEPPA
ELENA
CARMEN
GIOVANNA CARLA
ROSSANA
MARIA PIA
ARIANNA
MARIA PINA
SIMONA



APARO
TESTA
ZAVATTARO
CHIAPELLO
RAGONESE
FUSTO
SAGLIMBENI
SIGNORELLO
CURETTI
MARTONE
CARTILLONE
IACCARINO
CAVALLO
TURELLO
DOSSETTO
TONA
NERVO
RICCA
BIARESE
REVELLI
GUGLIELMO
CANDELLERO
ROLFO
NOERO
PALLADINO
FEO
ARIANO
CIAGLIA
ALVINO
CRAVERO
IANNUCCI
FRANZON
CONVERSA
STRUMIA
SAMPO'
CARBONE
SERALE
NATELLI
SCIARRETTA
NOTA
GRIMALDI
GUASTAVINO
SARDI

GREGORIA
SABRINA
MICHELA
MARIA
ANNA MARIA
VINCENZO
LUCIA
GRAZIELLA
ROBERTA
TERESA
ANTONELLA
FRANCA GELSOMINA
ADA
CHIARA
NADIA
FLORIANA
ELISA
MARZIA
PAOLA MARIA
SABRINA
DOMENICA
MARGHERITA
FRANCA
SIMONA
MARIA PIA
FRANCA
MARIA
ANNUNZIATA
PAMELA
ELENA
SERENA
DORA
CLAUDIA
VALERIA
NADIA
ELISA
FABIO
ENRICA
PAOLA
ANNALISA
LAURA
CINZIA
JENNIFER



PIANO
MERLUZZO
NARDO
LAMBERTI
BENEVELLO
PANSÀ
REGIS
OLIVERO
LEONE
LANO
VARETTO
GIRAUDO
ASTEGIANO
MACALUSO
AGNESE
CHIRICO
VALENZA
VERONA
ALESSIO
SCANAVINO
GIUBERGIA
CHIOTASSO
GHIBAUDO
BERTAINA
GULLINO
ARMANDO
BRIZIO
BERTAINA
LEONARDI
BORETTO
NUZZO
VIOLA
RIBA
ANSALDI
DELFINO
PELLEGRINO
BAUDINO
CAMPANA
LAMBERTI
MALANZANI OBERTO
VERDE
PASCHIERO
VETRANO

FRANCESCA
MARIA MADDALENA
KATIA ROBERTA
ALESSIA
ALICE
CRISTINA
ELEONORA
ELEONORA
VALENTINA
ERIKÀ
SIMONA
VERONICA
ELISA
STEFANIA
FRANCESCA
VERONICA
LIDIA
MIRELLA
CRISTINA
CARLA
SILVIA
CHIARA
PAOLA
GRAZIELLA
SARA
FABRIZIO
ELISA
GIADA
MELANIA
CRISTINA
FRANCESCA
VIVIANA
LAURA
MARTINA
JESSICA
PAOLA
FRANCESCA
CLAUDIA
MARTA
CLAUDIA
MARICA
GIULIA
ANTONINO



GRIBAUDO	SILVIA
CONTE	ISABELLA
RUSSIANO	SARA CATERINA
BUSCEMI	MANUELA
MACCARIO	ELENA CATERINA
ABBATE DAGA	VERONICA
PUNZI	VIVIANA
FOSCHIA	SAMANTHA
DI PIAZZA	ALESSANDRO
BLANC	NADIA
MANASSERO	SIMONA
ACCHIARDI	SILVIA
BELTRAMO	CINZIA
ARIAUDO	VALERIO
BORRIERO	BARBARA
PEANO	DANIELA
FACELLO	ELISA
DELLEPIANE	ELISA
MARTINI	ELISA
BERSANO	EMANUELA
GRIMALDI	LAURA

CONVENUTI CONTUMACI

ad oggetto: reinserimento in graduatoria ad esaurimento.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente espone:

- di essere docente a tempo determinato di scuola primaria, abilitato con sessione riservata di cui al D.M. 53/1999;
- che era stato iscritto nelle graduatorie provinciali delle supplenze sin dal 1995/1996;
- di avere presentato, nel 2000, domanda – ai sensi della legge 124/1999 – di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di Cuneo, e quindi domanda di aggiornamento nel 2002 e nelle tornate successive;
- che nel 2005/2006 risultava inserito nella graduatoria con punti 168;
- di avere inviato domanda, dopo la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi del D.D.G. 16.3.2007, entro il 19.4.2007;
- che detta domanda non era stata ricevuta dall'Ufficio Scolastico, che pertanto respingeva il suo reclamo;



-di avere quindi ripresentato la domanda di reinserimento in data 6.5.2009, dopo la pubblicazione del D.M. n. 42 dell'8.4.2009;

-di essere stato escluso dalle graduatorie con la motivazione "*non iscritto nell'anno accademico 2007/2008 alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria*".

Il ricorrente deduce di avere diritto ad essere reinserito nella graduatoria ai sensi dell'art. 1, comma 1bis, d. l. 7.4.2004 n. 97, convertito in legge 4.6.2004 n. 143, da ritenersi tuttora in vigore a seguito della trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento ad opera della legge 27.12.2006 n. 296, tanto più non trattandosi, per il ricorrente, di un nuovo inserimento ma di un reinserimento.

L'interpretazione prospettata dal ricorrente sarebbe supportata dal testo dell'art. 1 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 16.3.2007, atto con il quale l'Amministrazione ha dato la prima applicazione della normativa sulle graduatorie ad esaurimento. Sarebbero invece illegittimi i decreti ministeriali successivi, e, in particolare, il D.M. 42/2009 relativo al biennio 2009/2011, che non avevano previsto il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Più precisamente, la mancata riproduzione, in detti decreti ministeriali, del testo di cui all'art. 1, comma 1bis d. l. 97/2004, non potrebbe essere interpretata come motivo di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento pur a seguito di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale, non potendo la fonte secondaria introdurre una decadenza non espressamente prevista dalla fonte primaria.

Il MIUR evidenzia in primo luogo che il ricorrente, nel 2005/2006, risulta inserito in 4 graduatorie provinciali.

Osserva poi che la domanda di aggiornamento che il ricorrente deduce di avere inviato all'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, non è, in realtà, mai pervenuta ad esso, dovendo peraltro l'invio essere effettuato mediante lettera raccomandata o a mano, e non a mezzo di posta prioritaria come fatto dal ricorrente.

Parte convenuta deduce la legittimità del provvedimento di cancellazione del ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento, dovendosi ritenere l'art. 1, comma 1bis d.l. 97/2004, nella parte in cui prevedeva la possibilità di reinserimento, incompatibile con la trasformazione della graduatoria permanente in graduatoria ad esaurimento, e contesta la tesi avversaria relativa al contrasto tra la normativa primaria e la normativa secondaria.



All'udienza del 6.11.2013 parte ricorrente ha precisato che la propria domanda deve intendersi riferita a tutte le 4 graduatorie menzionate dal MIUR, nonché riferita al punteggio di graduatoria di 120 punti.

Va premesso che, come rilevato da parte convenuta, parte ricorrente non ha in effetti dato prova di avere a suo tempo presentato domanda per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Nel merito della domanda attorea di reinserimento, con decorrenza dal 1°9.2009, nelle graduatorie ad esaurimento con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalle stesse, si ritengono pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal Tribunale di Torino e dalla Corte d'Appello di Torino nelle sentenze menzionate e prodotte dal Ministero convenuto (Tribunale di Torino, sentenze 4760/08 e 3496/12, Corte d'Appello di Torino, sentenza 1056/12).

L'art. 1 comma 1bis d. l. 97/2004 invocato dal ricorrente prevede effettivamente che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la mancata presentazione della domanda entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico Istruzione (d. lgs. 297/1994) comporta la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi, ma anche che *“a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

Nell'applicare tale norma, tuttavia, non si può non tenere conto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento compiuta dall'art. 1 comma 605 legge 296/2006.

Tale norma ha previsto che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”*.

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha il chiaro scopo di condurre gradualmente all'eliminazione di tali graduatorie di cui l'esclusione della possibilità di incrementarle costituisce passaggio essenziale ed imprescindibile. Soltanto in tal modo,



infatti, si potrà giungere al loro esaurimento per effetto del graduale svuotamento delle stesse in base alle varie ragioni e modalità con cui esso può avvenire.

La possibilità di reinserimento in graduatoria di coloro che ne fossero stati cancellati perché non avevano presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti è una delle modalità con cui, nel loro precedente regime giuridico, tali graduatorie potevano essere incrementate (non diversamente dalla nuova iscrizione, anche il reinserimento, infatti, incrementava di una unità la graduatoria). La differenza riguarda unicamente le modalità: trattandosi di soggetto che in precedenza era stato iscritto, il legislatore aveva infatti ritenuto che non fosse necessario per il medesimo ripercorrere la procedura d'iscrizione, essendo sufficiente che questi presentasse una domanda in tal senso.

Da tale considerazione deriva la necessità di equiparare queste due modalità di implementazione delle graduatorie anche in relazione agli effetti della trasformazione nel 2007 delle graduatorie stesse dalla condizione di "permanenti" (dunque fisiologicamente suscettibili di incremento) a quella "ad esaurimento" (non più da incrementare).

Il legislatore del dicembre 2006 ben avrebbe potuto decidere di distinguere tra questi due modi di implementazione delle graduatorie, escludendo soltanto le nuove iscrizioni e consentendo invece i reinserimenti.

Trattandosi di un'eccezione rispetto alla regola della cessazione di ogni incremento della graduatoria che è insita nella loro trasformazione da permanenti ad "esaurimento", tuttavia, ciò doveva avvenire in modo esplicito, così come è avvenuto per i nuovi inserimenti per il biennio 2007-2008 fatti espressamente salvi dall'art. 1 comma 605.

In assenza di una tale esplicita previsione, appare inevitabile ritenere che anche il reinserimento originariamente previsto dall'art. 1 comma 1bis del d. l. 97/2004 è venuto meno per effetto della trasformazione, e che dunque correttamente il Ministero convenuto all'art. 1 comma 2 del D.M. 16.3.2007, prodotto da parte convenuta come doc. 5 (ed analogamente poi nel DM 42/2009 in ragione del quale è stata respinta la domanda del ricorrente) ha previsto che "a norma dell'art. 1 comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria" e, al comma 3, ha espressamente previsto la possibilità di reinserimento per coloro che fossero stati precedentemente cancellati per non aver prodotto la domanda di permanenza in occasione del precedente aggiornamento e che "la mancata presentazione della domanda di reinserimento in



graduatoria comporta la cancellazione definitiva della graduatoria stessa”.

In conclusione, per le ragioni illustrate, non appare dunque configurabile un diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie per cui è causa. Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerata l'esistenza di una questione interpretativa, peraltro decisa anche in senso difforme da altri giudici di merito (v. sentenza 1182/2012 Tribunale di Matera, citata e prodotta da parte ricorrente, e sentenza del Tribunale di Firenze 17.5.2013, citata dal ricorrente e di cui alla produzione effettuata all'odierna udienza).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Cuneo, il 2 aprile 2014.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Casarino

